

**La fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla può essere disposta con decreto presidenziale.**

**(Cons. Stato, Decr. Pres., sez. VII, n. 161 del 15 febbraio 2023)**

Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, deve ritenersi che spetti al presidente – analogamente a quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a. – la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, e non più al collegio per mezzo di un’ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante; l’applicazione in via analogica dell’art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è infatti maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica

\*\*\*

**Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 10365 del 2021, proposto da Paolo Popoli, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Prof. Avv. De Leonardis in Roma, via Cola di Rienzo 212;

*contro*

Università degli Studi del Sannio, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Vittoria Marino, Armando Papa, Francesco Schiavone, Mariapina Trunfio, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06203/2021, resa tra le parti e avente ad oggetto l’impugnazione:

- del Decreto Rettorale n. 884/2020, prot. n. 0021495 del 2 dicembre 2020, pubblicato in pari data, recante le risultanze della procedura comparativa avente ad oggetto la selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle

Imprese”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;

- dei lavori della Commissione giudicatrice, e nello specifico del verbale n. 1 del 6 ottobre 2020, n. 2 del 15 ottobre 2020, n. 3 del 23 ottobre 2020, n. 4 del 24 novembre 2020, nonché di tutti i relativi allegati;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, nei limiti di interesse del ricorrente, ivi compresi gli eventuali atti con i quali siano state approvate la chiamata e la presa in servizio della prof.ssa Marino come docente di prima fascia per il Settore Concorsuale 13/B2 presso l'Università degli Studi del Sannio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza del difensore dell'appellante con cui si chiede che con decreto presidenziale venga assegnato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, disponendo conseguentemente il rinvio dell'udienza pubblica fissata per il giorno 28 marzo 2023;

Rilevato che il ricorso in appello è stato notificato all'amministrazione appellata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e che detta amministrazione non si è costituita;

Rilevato che in base al combinato disposto degli artt. 144, comma primo c.p.c. e 11, comma terzo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103), gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura individuata in relazione alla sede dell'Autorità giudiziaria adita, ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma;

Rilevato, quindi, che la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato è nulla e che il vizio non è stato sanato, non essendosi costituita l'amministrazione appellata;

Ritenuto che in presenza di una notificazione nulla deve essere fissato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, come stabilito dall'art. 44, comma 4, c.p.a. dopo la sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,» (v. Cons. Stato, II, ord. n. 8436/2021; VII, ord. n. 10328/2022);

Considerato che fino al citato intervento della Corte costituzionale spettava pacificamente al Collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. (“il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa ...”) e che tale competenza si giustificava con la necessità di una valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante;

Ritenuto che dopo il menzionato intervento della Corte costituzionale tale valutazione non è più necessaria e la situazione processuale appare del tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 93, comma 2, c.p.a., in base al quale spetta al Presidente la fissazione di un termine perentorio per la

rinnovazione della notificazione che ha avuto esito negativo per il trasferimento senza comunicazione del domiciliatario;

Considerato che l'applicazione in via analogica dell'art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo (art. 2 c.p.a., rientrante tra i principi del processo amministrativo che devono guidare l'interprete nella soluzione delle singole questioni) ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica, senza sottrarre al Collegio ogni valutazione, anche attinente a ulteriori profili della notificazione, quale ad esempio l'accertamento della sua inesistenza;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere sulla menzionata istanza dell'appellante con decreto presidenziale, ferma restando ogni valutazione del Collegio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione;

Ritenuto, in conclusione, di fissare il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell'appellante della notificazione da eseguirsi per l'amministrazione intimata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

Fissa il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell'appellante della notificazione del ricorso in appello da eseguirsi per l'amministrazione intimata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La nuova udienza pubblica verrà fissata con decreto dal Presidente della Sezione.

Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2023.